

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-655 del 16/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero metalli da cavi elettrici ed officina meccanica per autotreni, sito nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225
Proposta	n. PDET-AMB-2016-659 del 15/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero metalli da cavi elettrici ed officina meccanica per autotreni, sito nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/04/2015 acquisita al Prot. Unione 15537, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 42088 del 04/05/2015, dall'Impresa Individuale **GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO**, nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero metalli da cavi elettrici ed officina meccanica per autotreni, sito nel **Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225**, comprensiva di:

1. autorizzazione a emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

2. comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
3. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/05/2015 Prot. Unione 19563, acquisita al Prot. Prov.le 45707/2015, con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 13/06/2015 la ditta ha chiesto proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, acquisita al Prot. Unione 24274 ed al Prot. Prov.le 56374/2015;

Considerato che in data 10/08/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 31760 e al Prot. Prov.le 71927/2015;

Atteso che con le integrazioni prodotte, relativamente alle emissioni in atmosfera, la ditta ha formalizzato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in luogo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con nota Prot. Prov.le 74306 del 27/08/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/09/2015, ha svolto le seguenti valutazioni:

- Il Comune di Cesena con PEC del 12/06/15 Prot. Prov.le 54452/15 ha comunicato quanto segue: *“In riferimento alla richiesta pervenuta in data 18/05/2015 PGN 42969 relativamente alla conformità urbanistica ed edilizia all'insediamento dell'attività di recupero rifiuti metallici da cavi elettrici in fabbricato in via Settecrociari 225 e ricadente in area zonizzata art. 39 del Nda vigenti si comunica che il servizio scrivente ha verificato che l'uso in atto dell'immobile corrisponde alla sigla U4/3 da Nda vigenti ovvero Industria Insalubre di I° categoria in quanto trattasi di Officina meccanica per Autotreni già sede di industria insalubre riconosciuta con determina 6805/1983 del 21/03/1983. Sull'immobile è stata presentata Denuncia di inizio attività 455/STDIA/2006 del 04/12/2006 per intervento di ristrutturazione interna al fabbricato senza modifica di destinazione d'uso. Si segnala infine che sul fabbricato non risulta mai rilasciato il certificato di conformità e agibilità in quanto mai completata la richiesta di integrazioni relativa alla Comunicazione di Fine Lavori e richiesta di rilascio di certificato di agibilità del 12/12/2007 PGN 50488. Pertanto si esprime parere favorevole subordinato al rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità”.*
- Il Comune di Cesena con PEC del 17/09/15 ha altresì fatto pervenire quanto segue: *“il fabbricato è inserito all'interno di AGGLOMERATO URBANO e la zona non è servita da alcuna fognatura di tipo NERA o MISTA. Allo stato attuale lo scarico dei servizi igienici può avvenire solamente in fossi aperti o tombinati e quindi in regime di scarico “in acque superficiali”, mediante adeguati impianti di chiarificazione idonei per questa tipologia di scarico. In fase di AUA sarà cura di questo Settore provvedere alla richiesta del parere di competenza Arpa prima di emettere il BENESTARE ALLO SCARICO alla Provincia per il rilascio dell'AUA stessa”.*
- In merito alle emissioni in atmosfera, la Conferenza ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- In merito alle operazioni di recupero rifiuti, la Responsabile dell'Endoprocedimento ha espresso parere favorevole.

- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Cesena con Pec del 03/06/15 Prot. Prov.le 51121/15 ha comunicato quanto segue: *“Vista la Valutazione di Impatto acustico, datata 2 febbraio 2015 a firma di un Tecnico Competente in Acustica, si prende atto di quanto dichiarato in merito al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole”*.
- La Conferenza, considerata la mancata acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità, l'assenza della richiesta di autorizzazione dello scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, che deve essere inclusa dell'Autorizzazione Unica Ambientale e le carenze documentali relative alle emissioni in atmosfera, esprime parere non favorevole all'adozione di tale atto. La Provincia provvederà a comunicare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti.

Evidenziato che la Provincia di Forlì-Cesena con Nota Prot. Prov.le 83655/2015 ha conseguentemente richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio di procedere nei confronti della ditta comunicando ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per le motivazioni sopra esposte;

Atteso che con Nota Prot. Unione 37528 del 01/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 85178/2015 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 08/10/2015, la ditta ha inoltrato le proprie osservazioni/integrazioni in risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, acquisite al Prot. Unione 38871 ed al Prot. Prov.le 88653 del 13/10/2015;

Dato atto che in data 08/10/2015 la ditta ha presentato la necessaria istanza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visto che con nota Prot. Unione 41582 del 23/10/2015, è stato precisato alla ditta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 10-bis della L. 241/90, i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 14/04/2015 si sono interrotti in data 01/10/2015 (data di comunicazione SUAP art.10-bis L. 241/1990) e sono iniziati nuovamente a decorrere dalla data del 08/10/2015 (data di riscontro da parte della Ditta) e, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 120 giorni da tale data;

Visto che con nota Prot. Prov.le 98359 del 18/11/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 24/11/2015, ha svolto le seguenti valutazioni:

- Il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, ha comunicato che la documentazione presentata al SUAP dell'Unione al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità doveva essere presentata direttamente a tale Settore, in quanto riferita ad un autonomo procedimento non rientrante nell'AUA;
- In merito alle emissioni in atmosfera, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportati nel verbale della precedente Conferenza del 18/09/15, con precisazioni;
- In merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali il Comune di Cesena con PEC del 20/11/15 ha trasmesso il proprio nulla osta condizionato;

- La Conferenza di Servizi tenendo conto di quanto soprariportato ha precisato che permaneva il motivo ostativo relativo alla mancata acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità, già comunicato con la nota PEC del 01/10/15 del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90 e per tale motivo ha espresso parere non favorevole all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che con nota acquisita da Arpae al PGFC 1151 del 29/01/2016, la ditta ha trasmesso il certificato di conformità edilizia e agibilità, rilasciato dal Comune di Cesena in data 05/01/2016;

Considerato che a seguito della trasmissione del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui sopra risultano superati i motivi ostativi oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 del 01/10/15;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio datato 07/03/2016;

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio Prot. Prov.le 6220 del 16/02/2016 a firma del Dirigente del Servizio Progettazione e manutenzione Fabbricati della Provincia di Forli-Cesena ad oggetto "*D.P.R. 13.03.2013 n. 59. Ditta gru system di Spitaleri Cosimo, con sede legale e impianto in Comune di Cesena – Via Settecrociari n. 225. Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi (R13).*", acquisito da Arpae al PGFC 2267 del 19/02/2016;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: "*BENESTARE N. 13719 del 19/11/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali*", corredato di apposita planimetria di riferimento, Prot. Com.le 101065/338 del 19/11/2015 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito al Prot. Prov.le 99079 del 20/11/2015;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in data 27/10/2015, è stata acquisita al Prot. Prov.le 92509/15 l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forli-Cesena, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell' Impresa Individuale **GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO** (P.IVA 03434460402) con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225, per lo **stabilimento di recupero metalli da cavi elettrici ed officina meccanica per autotreni**, sito nel **Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 225**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi

degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, alla Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con e-mail del 13/05/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/09/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 – SCOMPOSIZIONE CAVI ELETTRICI – SALDATURA ELETTRICA -

Per quanto riguarda la scomposizione dei cavi elettrici, le sostanze inquinanti che si sviluppano sono rappresentate da polveri e metalli. L'attività in esame non risulta contemplata nel D.Lgs. 152/06 Parte V e s.m.i. L'attività di recupero metalli da cavi elettrici in processi a freddo non risulta compresa neppure nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99; infatti al punto 4.13.15 "Recupero metalli da cavi ed avvolgimenti elettrici" dell'Allegato 4d del CRIAER è previsto esclusivamente il recupero dei metalli da cavi ed avvolgimenti elettrici in appositi forni. Tale punto del CRIAER, che si assume per analogia come riferimento per le lavorazioni in oggetto, prevede un limite per le polveri emesse pari a 20 mg/Nmc. Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, ricompresa al punto 5.8 dell'Allegato 1, suballegato 1, del D.M. 05/02/98 e s.m.i., si indica un valore limite per le polveri emesse, ridotto del 10%, come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Visto inoltre che dall'analisi di un campione di polverino di risulta dei filtri a maniche prelevato da tecnici di Arpa in impianti simili, è emersa una concentrazione elevata di alcuni metalli pesanti quali Cu, Ni, Pb, Zn, Cd e Cr totale, si impone il rispetto del valore limite per tali metalli appartenenti alla parte I dell'Allegato I del D.lgs. 152/06 – Parte V, ridotto del 10% in virtù di quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Per la sommatoria dei parametri Ni, Cd e Hg, si stabilisce il valore limite definito per i metalli appartenenti alla classe II (ridotto del 10%, come indicato dal D.M. 05/02/98 e s.m.i). Per la sommatoria dei parametri Cd e Hg si stabilisce il valore limite definito per i metalli appartenenti alla classe I (ridotto del 10%, come indicato dal D.M. 05/02/98 e s.m.i). Si prescrivono pertanto i seguenti limiti con obbligo di effettuazione dei controlli periodici annuali:

Sostanze inquinanti	Valori limite (mg/Nmc)
Polveri	18
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5
di cui:	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti	0,9

espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,09

Per quanto riguarda la saldatura elettrica: dalle schede di sicurezza presentate, si evince che nel filo di saldatura utilizzato, vi sono inquinanti ricompresi al punto 2 della Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 "*Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*". Posto che trattasi di percentuali irrisorie, risulta essere pienamente rispettata la Soglia di rilevanza di cui al punto 2 della Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 "*Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*", pertanto non vengono stabiliti valori di emissione per tali inquinanti. Ciò posto, visto il Punto 4.13.20 "*Saldatura*" dell'allegato 4^d del CRIAER e visto il Punto 4.29 "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*" dell'allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010, considerati i quantitativi mensili consumati, la ditta deve rispettare i seguenti limiti:

Sostanze inquinanti	Valori limite
Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc

In base a quanto indicato al punto 5 del parere CRIAER Prot. n. 7200 emanato nella seduta del 27/02/1995 (per saldatura con consumi di filo o elettrodi < 40 Kg/mese), gli autocontrolli a carico dell'azienda, sono sostituiti dall'obbligo di annotazione mensile dei consumi di filo e/o elettrodi, in un apposito registro delle emissioni vidimato da Arpa, validati dalle fatture di acquisto, tenuto a disposizione degli organi di controllo.

La Conferenza di Servizi nella stessa seduta del 18/09/15, considerata la mancata acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità, l'assenza della richiesta di autorizzazione dello scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, che deve essere inclusa dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed alcune carenze documentali, ha espresso parere non favorevole all'adozione dell'atto di AUA. Con PEC del 01/10/15 prot.prov. n. 85178/15 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di seguito riportati:

- la Ditta non ha acquisito il certificato di conformità edilizia e agibilità, in quanto mai completata la richiesta di integrazioni relativa alla Comunicazione di Fine Lavori e richiesta di rilascio di certificato di agibilità del 12/12/2007 PGN 50488;
- la Ditta non ha presentato la richiesta di autorizzazione dello scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, che deve essere inclusa dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la documentazione allegata alla domanda presenta le carenze documentali sotto riportate:
 - 1) descrizione più approfondita della cabina con dettaglio grafico del sistema di carico della tramoggia dall'esterno della cabina e del sistema di aspirazione e convogliamento all'esterno delle emissioni;
 - 2) planimetria generale dello stabilimento chiarendo se l'emissione derivante dai gas di scarico degli automezzi in riparazione in officina viene convogliata anch'essa in E1 o in un altro punto di emissione, in tale ultimo caso dovrà essere aggiornato il quadro riassuntivo delle emissioni.

Con PEC del 13/10/15 Prot.prov. n. 88653/15 il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha inoltrato le osservazioni/integrazioni alla comunicazione art. 10bis del L. 241/90 e smi inviate dalla Ditta in data 08/10/15.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 24/11/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 SCOMPOSIZIONE CAVI ELETTRICI – SALDATURA ELETTRICA – al punto di emissione viene convogliata anche l'aspirazione dei gas di scarico degli automezzi: tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. proveniente da impianto compreso alla lettera k) “*Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura*” punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni soprariportate e di quelle del verbale della precedente Conferenza del 18/09/15, precisando che le tre lavorazioni non dovranno essere contemporanee, ma potranno essere svolte solo una alla volta alternativamente.

Il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, relativamente al certificato di conformità edilizia e agibilità, ha comunicato che la documentazione presentata al SUAP dell'Unione al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere presentata direttamente a tale Settore, in quanto riferita ad un autonomo procedimento non rientrante nell'AUA.

La Conferenza di Servizi tenendo conto di quanto soprariportato ha precisato che permane il motivo ostativo relativo alla mancata acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità, già comunicato alla Ditta con la nota PEC del 01/10/15 del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90 e per tale motivo ha espresso parere non favorevole all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale richiesta.

Con PEC del 29/01/16 PGFC n. 1151 la Ditta ha trasmesso il certificato di conformità edilizia e agibilità relativo all'immobile in oggetto, rilasciato dal Comune di Cesena in data 05/01/2016. A seguito della trasmissione del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui sopra risultano superati i motivi ostativi oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 del 01/10/15.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 18/09/15 e 24/11/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 14/04/2015 P.G.N. 15537, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E1 –GAS DI SCARICO DEGLI AUTOMEZZI

proveniente da impianto compreso alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero metalli da cavi elettrici – officina meccanica per autotreni sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – MACINAZIONE CAVI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,09 mg/Nmc

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Alla **Emissione E1** vengono convogliati in modo alternativo gli effluenti derivanti dalla macinazione cavi elettrici, dall'attività di saldatura e dall'aspirazione dei gas di scarico automezzi in riparazione; le tre diverse lavorazioni non devono pertanto essere svolte contemporaneamente, ma devono essere svolte solo una alla volta alternativamente.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non

proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione (**tre controlli per l'attività di macinazione cavi elettrici e tre controlli per l'attività di saldatura**) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta, distintamente per ognuna delle due attività di macinazione cavi elettrici e di saldatura. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E1 (in fase di macinazione cavi elettrici)** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E1 (in fase di saldatura)** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di filo per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 10**. I consumi mensili di filo per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **60 kg**.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo per saldatura, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alle **emissione E1**.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che con la domanda di AUA acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 42088 del 04.05.2015, il titolare della ditta **GRU SYSTEM di Spitaleri Cosimo** dichiara tra l'altro che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14 (ex D.Lgs. 151/05);

Vista altresì la nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 54452 del 12.06.2015, con cui il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere in materia urbanistico edilizia da cui risulta quanto segue: *“In riferimento alla richiesta pervenuta in data 18/05/2015 PGN 42969 relativamente alla conformità urbanistica ed edilizia all’insediamento dell’attività di recupero rifiuti metallici da cavi elettrici in fabbricato in via Settecrociari 225 e ricadente in area zonizzata art. 39 del Nda vigenti si comunica che il servizio scrivente ha verificato che l’uso in atto dell’immobile corrisponde alla sigla U4/3 da Nda vigenti ovvero Industria Insalubre di I° categoria in quanto trattasi di Officina meccanica per Autotreni già sede di industria insalubre riconosciuta con determina 6805/1983 del 21/03/1983. Sull’immobile è stata presentata Denuncia di inizio attività 455/STDIA/2006 del 04/12/2006 per intervento di ristrutturazione interna al fabbricato senza modifica di destinazione d’uso. Si segnala infine che sul fabbricato non risulta mai rilasciato il certificato di conformità e agibilità in quanto mai completata la richiesta di integrazioni relativa alla Comunicazione di Fine Lavori e richiesta di rilascio di certificato di agibilità del 12/12/2007 PGN 50488. Pertanto si esprime parere favorevole subordinato al rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità”.*

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia di Forlì-Cesena in data 18.09.2015, in cui la medesima Conferenza ha espresso **parere non favorevole** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, considerata la mancata acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità, l'assenza della richiesta di autorizzazione dello scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, che deve essere inclusa dell'Autorizzazione Unica Ambientale e specifiche carenze documentali riportate nel verbale della seduta stessa;

Dato atto pertanto che con nota del 28.09.2015, prot. prov.le n. 83655/15, la Provincia di Forlì-Cesena ha chiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di procedere nei confronti della ditta, con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i., per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Dato atto pertanto che il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. con nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le 857178 del 01.10.2015;

Considerato che, con documentazione acquisita al prot. prov.le n. 88653 del 13.10.2015, la ditta in oggetto ha trasmesso le proprie osservazioni;

Viste le conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia di Forlì-Cesena in data 24.11.2015, che ha espresso **parere non favorevole** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, considerato il permanere della mancanza del certificato di conformità edilizia e agibilità;

Considerato che con nota acquisita al prot. di Arpa PGFC n. 1151 del 29.01.2016, la ditta in oggetto ha trasmesso il certificato di conformità edilizia e agibilità relativo all'immobile in oggetto, rilasciato dal Comune di Cesena in data 05.01.2016;

Ritenuto pertanto che la documentazione presentata supera i motivi ostativi comunicati alla ditta con nota acquisita dalla Provincia di Forli-Cesena prot. prov.le 857178 del 01.10.2015;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forli-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. prov.le n. 88653 del 13.10.2015, denominata "Tavola Grafica", scala 1:100, a firma dell'Arch. Raffoni Arianna

PRESCRIZIONI

- A) La ditta **GRU SYSTEM di Spitaleri Cosimo**, avente sede legale in Comune di Cesena – Via Settecrociari n. 225, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Settecrociari n. 225**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	10	160	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Cu ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	10	160	---

- C) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- E) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

- F) I rifiuti gestiti dalla ditta **GRU SYSTEM di Spitaleri Cosimo** non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso, soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 209/03.
- G) Presso l'impianto della ditta **GRU SYSTEM di Spitaleri Cosimo** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14.
- H) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- I) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 15/04/2015 (PG N 41102 del 14/05/2015) intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall’insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via SETTECROCIARI n. 225

Visti:

- il vigente “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere ARPA protocollo PG N. 96585 del 10/11/2015;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	GRU SYSTEM – SPITALERI COSIMO
Ubicazione insediamento	VIA SETTECROCIARI n. 225
Dimensionamento impianto	5 Abitanti Equivalenti
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso stradale tombinato
Impianto di trattamento:	FOSSA SETTICA A TRE SCOMPARTI DA 10 P. E FILTRO BATTERICO DA 5 P.

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 5 abitanti equivalenti costituito da FOSSA SETTICA A TRE SCOMPARTI DA 10 P. E FILTRO BATTERICO DA 5 P.

L’immissione avviene in fosso stradale tombinato all’altezza del n. civ. 225 di via SETTECROCIARI con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 15/04/2015;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela

Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

L'attivazione dello scarico è subordinata alle seguenti condizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "Benestare allo scarico" in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;

2. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nel fosso stradale tombinato;

3. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.

4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente "Benestare allo scarico" troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente Benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA ARPA:

- α) Il responsabile dello scarico dovrà eseguire con idonea periodicità adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- β) La fossa settica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato in controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
- χ) La fossa settica e il filtro anaerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- δ) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- ε) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- φ) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- γ) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed alla sezione Provinciale Arpae Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- η) Resta fermo che ogni variazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervengano in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovranno essere preventivamente comunicate e/o autorizzate dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.